



Edoardo Mulas Pellerano
NOTAIO

Repertorio n.26576

Raccolta n.12711

Atto costitutivo della
"Fondazione Seui"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato
a **Oristano**
il **13/01/2025**
n. **48**
€ **200,00**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di dicembre, in Cagliari, alla Via Mameli civico 115.

18 dicembre 2024

Dinanzi a me Dr. Edoardo Mulas Pellerano, Notaio in Oristano, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

sono comparsi i signori:

- Desogus Giampaolo, nato a Seui il giorno 11 maggio 1953, residente a Seui, Via Casalis n. 21, codice fiscale DSG GPL 53E11 I706W;
- Boi Armando, nato a Seui il giorno 5 maggio 1974, residente a Seui, Via Cosimo De Medici n. 5, codice fiscale BOI RND 74E05 I706A;
- Aresu Giovanni, nato a Seui il giorno 20 febbraio 1957, residente a Seui, Via Tevere n. 50, codice fiscale RSA GNN 57B20 I706Z;
- Deplano Francesco Emanuele, nato a Isili il giorno 19 giugno 1996, residente a Seui, Via Flumendosa n. 49, codice fiscale DPL FNC 96H19 E336S;
- Mura Mauro, nato a Torino il giorno 12 aprile 1970, residente a Seui, Via Torino n. 21, codice fiscale MRU MRA 70D12 L219J,

che intervengono al presente atto non in proprio ma nella loro qualità di Consiglieri rappresentanti il:

- "Comune di Seui", con sede a Seui, Via della Sapienza n. 38, codice fiscale 00155310915, muniti dei necessari poteri in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2024, n. 34.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella loro predetta qualità stabiliscono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Per iniziativa del Comune di Seui, Fondatore, è costituita la fondazione denominata "Fondazione Seui" (d'ora in avanti "la Fondazione"), per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e archeologico presente nel territorio comunale, anche ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per lo sviluppo turistico.

Art. 2

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività

di interesse generale:

- a. sviluppo turistico e promozione del territorio con la realizzazione di campagne di marketing territoriale per far conoscere le risorse culturali e naturali del Comune;
- b. interventi di tutela e organizzazione di eventi volti alla valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e del paesaggio, anche ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c. promozione collaborazioni con le scuole e università per diffondere la conoscenza del patrimonio locale attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative;
- d. collaborazione con enti pubblici e privati al fine di sviluppare sinergie con amministrazioni locali, associazioni culturali, religiose e imprenditori per promuovere un turismo integrato e sostenibile;
- e. gestione dei siti, delle collezioni e dei servizi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

La Fondazione promuove lo sviluppo e la tutela della cultura nel territorio di competenza ed opera quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo e il rinnovamento economico, sociale e culturale del Comune di Seui.

La Fondazione intende, innanzitutto, proseguire le attività previste dal "*Progetto di Gestione Integrata Beni Culturali del Comune di Seui*", finanziato per valorizzare e gestire il Sistema Museale Seuiense e gli itinerari tematici ad esso connessi al fine di creare e/o incentivare l'occupazione, attraverso la copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato nel progetto, anche nel rispetto di quanto espresso nelle L.R. n 4/2006 Art 23 comma 7 e L.R. N 03/2009 ART. 9 comma 15 e della L.R. 14/2006 art. 21, comma 2, lett. b).

Articolo 3

La Fondazione ha sede presso la Palazzina Liberty sita a Seui, alla Via Roma n. 241.

Articolo 4

I componenti danno atto che per la costituzione della Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna.

Articolo 5

La Fondazione opera nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che - sottoscritto come per legge, previa lettura da me Notaio datane ai componenti - si allega sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed è da intendere come qui integralmente riportato.

In detto documento sono elencate le attività che la Fondazione si propone di esercitare.

Art. 6

A costituire il Fondo di dotazione della Fondazione, il Comune di Seui conferisce nella Fondazione l'uso gratuito in comodato fino a revoca della Palazzina Liberty, sita a Seui, alla Via Roma n. 241, articolata su tre piani e composta da sette sale espositive e due locali di deposito, per una superficie complessiva di circa duecentosettanta metri quadri, confinante con quanto ai civici 245/247 e 233/235/237 di detta Via e con la Via Torino, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 26, mappale 682, categoria B/4, classe U, consistenza 1713 mc, superficie catastale totale 162 mq, rendita catastale Euro 1.327,04.

A costituire il Fondo di dotazione della Fondazione, il Comune di Seui conferisce al patrimonio della stessa la somma di Euro 50.000 (cinquantamila); detta somma è stata versata sul mio conto corrente in esecuzione del mandato di pagamento n. 2638 di pari importo, impartito in data 16 dicembre 2024 al Banco di Sardegna Spa - Servizio Tesoreria comunale - Agenzia di Seui, per essere da me accreditata sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione, all'IBAN relativo al conto corrente che il Presidente accenderà, dandomene comunicazione scritta, non appena ottenuto il codice fiscale della Fondazione.

Il Fondatore dichiara che il conferimento in uso a titolo gratuito si intende sospensivamente condizionato al riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione qui costituita.

Art. 7

Sono membri della Fondazione, come definiti e disciplinati dallo Statuto:

- a) i Fondatori;
- b) i Soci Successivi;
- c) i Soci Partecipanti.

Art. 8

Sono Organi della Fondazione, come definiti e disciplinati dallo Statuto:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo e il Revisore dei conti;
- e) il Comitato Tecnico Scientifico, ove istituito.

E' prevista la nomina di un Direttore Generale e l'istituzione della Segreteria Amministrativa.

Art. 9

Il Fondatore Promotore stabilisce che il primo Consiglio di Indirizzo sia composto, nel rispetto dello Statuto, dai signori Desogus Giampaolo, Boi Armando, Aresu Giovanni, Deplano Francesco Emanuele e Mura Mauro, sopra generalizzati.

Il costituito Consiglio di Indirizzo procede quindi alla nomina del Consiglio d'Amministrazione - per tre anni come da statuto - nelle persone dei medesimi signori Desogus Giampaolo, Aresu Giovanni e Deplano Francesco Emanuele, il primo dei qua-

li viene altresì nominato Presidente ed il secondo Vice Presidente, riservandosi le ulteriori nomine delle cariche alla prima riunione successiva al riconoscimento.

Art. 10

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato alle ore 10,50 in fine ed a margine dell'altro foglio dai comparenti e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti i quali, sua mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di due fogli, parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime sette facciate fin qui.

Giampaolo Desogus

Mauro Mura

Boi Armando

Francesco Emanuele Deplano

Giovanni Aresu

Edoardo Mulas Pellerano

Allegato "A" all'atto Raccolta numero 12711

**Statuto della
"Fondazione SEUI "**

Art. 1 Costituzione, denominazione e durata

1.1. Per iniziativa del fondatore, il Comune di SEUI, è costituita la fondazione denominata "Fondazione SEUI" (d'ora in avanti "la Fondazione") - per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e archeologico presente nel territorio comunale, anche ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per lo sviluppo turistico: la Fondazione dovrà fare da collante tra i vari operatori turistici e dovrà creare il "Sistema turistico di Seui".

1.2. La fondazione è costituita sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 3 dicembre 2024, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, che risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

1.3. La Fondazione assume, nella propria denominazione e qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Il Consiglio di Indirizzo potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico, logotipo o logo.

1.4. La Fondazione, quale soggetto giuridico senza scopo di lucro, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

1.5. La Fondazione avrà durata fino al 31 dicembre 2055 ed è prorogabile.

Art. 2 Sede, delegazioni e uffici

2.1. La Fondazione ha sede presso la Palazzina Liberty, sita in via Roma n° 241, presso il Comune di Seui (SU) Prov. Sud Sardegna, C.A.P. 09037.

2.2. Essa potrà istituire delegazioni e uffici periferici in altre località, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione.

Art. 3 Ambiti Territoriali e logistici di riferimento

3.1. L'attività della Fondazione consiste nella gestione diretta di tutti i servizi inerenti alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone e aree di interesse turistico-culturale, socio-culturale e demotnoantropologico del Comune di SEUI.

3.2.A La Fondazione gestisce il **Sistema Museale Seuiense** e gli itinerari tematici ad esso connessi. Il sistema museale storico-etnografico di Seui nacque circa 30 anni fa ed è di certo il più importante di tutta la zona. In esso si espongono e si conservano le testimonianze identitarie della Comunità seuese: dalla vita contadina al mondo agropastorale, dalla ci-

viltà mineraria al mondo culturale. Il Sistema Museale Sehiense ricomprende i seguenti siti:

1. **Palazzina Liberty**, Via Roma, 241, 08037 Seui SU, Italia (inserita nello storico progetto della LR 14/2006). Palazzina in stile Liberty. **Tipologia:** Museo artistico, archeologico, etnografico e cultura mineraria. Estensione: 270 mq. Consistenza: n.3 piani pari a n. 7 sale espositive e n.2 depositi - beni esposti: n.507 (circa). Accesso: da via Roma e da via Torino. **Descrizione:** costruita nel 1905, appartenente al medico farmacista Raimondo Loy. In seguito, fu ceduta alla Società Monteponi ed infine acquistata dall'Amministrazione Comunale e adibita per anni a Palazzo Municipale. Dagli anni Ottanta è sede di una parte del Sistema Museale Storico etnografico. **Allestimenti:** raccolta scienziati F.lli Bissiri; raccolta dei giocattoli; collezione notarile seuese; sezione archeologica che testimonia la presenza antropica nel territorio di Seui fin dall'epoca pre - protostorica - esposizione di fusaiola, frammenti e piatti di epoca nuragica, macine e lisciatoi romani, monete fenicio - puniche, acquasantiera e frammenti di trachite lavorata della vecchia chiesa aragonese.
2. **Casa Farci**, Strada Statale 198 di Seui e Lanusei & Via Roma, 08037 Seui SU, Italia (inserita nello storico progetto della LR 14/2006). **Tipologia:** Museo Etnografico, storico-letterario e storia dell'emigrante. Estensione: 285 mq. Consistenza: n.14 sale - beni esposti: n.995 (circa). Accesso: da via Roma e via Giulio Cesare. **Descrizione:** Palazzina ottocentesca appartenente alla famiglia dello scrittore Filiberto Farci, cofondatore del Partito Sardo d'Azione e amico fraterno di Emilio Lussu. **Allestimenti:** la casa ospita, all'ultimo piano, una camera da letto con pezzi primi '800, arazzeria, sala dei costumi e gabinetto storico - letterario in onore di Filiberto Farci. Al piano terra, sulla centrale via Roma, sono stati allestiti: la sezione della miniera, l'emporio tradizionale seuese, la sala del pastore e del ciabattino, la sala dedicata all'emigrazione seuese. Al primo piano, sulla Via Giulio Cesare, sono invece visibili i laboratori artigianali di un fabbro ferraio, di un falegname e di un lattoniere. Nella grande cantina, al piano terra della via Cesare sono in esposizione numerosi torchi del 1700 - 1800, un alambicco gigante del 1800, rancieri, antiche mole ed aratri in legno a chiodo.
3. **Carcere Spagnuolo**, Via Sassari, 42, 08037 Seui SU, Italia (inserito nello storico progetto della LR 14/2006). **Tipologia:** Museo storico ed etnografico. Estensione: 102 mq. Accesso: da via Sassari e via Lamarmora - situato nel centro storico. **Descrizione:** sorto nel 1600 come casa privata, venne sottoposta nel 1646 ad ipoteca ed in seguito trasformata in carcere. Il carcere, rappresentante l'Amministrazione della Barbagia di Seulo e sottoposto all'autorità del Duca di Mandas, ricco feudatario residente in Spagna, fu utilizzato ancora in epoca sabauda e fino al 1975 come carcere mandamentale della Repubblica Italiana. **Allestimenti:** beni esposti: n.190, n. 3 celle, una cucina, un locale ricezione e un cortile d'aria. All'interno il visitatore può osservare la casa del custode costituita da una cucina con camino, una camera da letto e sopra questi due vani un sottotetto ("su staulu farzu"); la parte detentiva del carcere è costituita da una cella femminile e da una stanza di disimpegno dalla quale attraverso una botola nel pavimento si scende al piano terra seminterrato, dove dal sottoscala si accede alla cella di rigore (sa cella de su pei in tipu") e alla cella maschile, ed all'esterno si trova il cortile per la ricreazione.

4. **S'Omù e sa maja (Casa Caredda - Aresu)**, Via della Sapienza, 38, 08037 Seui SU, Italia (inserita nello storico progetto della LR 14/2006). **Tipologia:** Museo demoetnoantropologico. Casa Caredda - Aresu 1700 detta S'Omù 'e sa Maja: - accesso da via Garibaldi consiste di n.3 piani con n.7 ambienti con cortile di pertinenza. **Descrizione:** S'omù de sa maja, un edificio storicamente databile alla fine del 1600, ospita le collezioni relative al mondo magico religioso e alle tradizioni pre-cristiane della Barbagia di Seulo. Tutto l'allestimento museale ruota intorno alla figura storica della strega Catalina Lay di Seui, processata con l'autodafé innanzi al giudice inquisitore di Sassari nel 1583, ed al suo tragico destino. La sala delle maschere tradizionali: Sa Mamulada ed il suo opposto Su Santrecoru, documenta i residui di falloforie in Sardegna, che riprendono il culto della fertilità già espresso nei miti greco-romani. Le stanze superiori sono dedicate all'iconografia del ciclo della vita e morte, partendo dal mito delle parche (intente a filare, tessere e recidere il filo del destino), ed introducono alla sala funebre, allestita con un letto, al cui capezzale le prefiche intonano "Is Attittidusi" (canti funebri della tradizione sarda). Il piano terra del museo, separato dal resto della casa, è saltuariamente adibito ad attività laboratoriali o espositive in alcuni periodi dell'anno. **Allestimenti:** Collezione documenti legati al mondo magico con amuleti, ricette e pozioni prescritte dal medico legale nel 1800, esempi di "magia bianca". Collezione Maschera del carnevale Seuese Sa Mamulada. Collezione ciclo della vita e della morte, vanno dal mito delle parche nel tessere il filo del destino, per giungere nella sala funebre allestita con un letto, al cui capezzale le prefiche, intonano "Is Attittidusi" canti funebri della tradizione sarda.
5. **Galleria Civica**, Via Roma, 283, 08037 Seui SU, Italia (inserita nello storico progetto della LR 14/2006). **Tipologia:** Museo artistico. Estensione: 95 mq. Consistenza: n.4 sale - beni esposti: n.106. **Descrizione:** Grande importanza riveste la Galleria Civica che è ospitata nei locali del Palazzo Comunale, in cui sono esposte numerose tele, acquerelli, sculture, pitture appartenenti ad un arco cronologico piuttosto ampio. **Allestimenti:** Collezione di opere pittoriche; Collezione del costume sardo. Il fulcro della collezione è rappresentato da oli su tela risalenti presumibilmente al 1600. Intorno a queste tre opere rappresentanti San Cristoforo, San Luca e L'incontro tra due donne è stata creata la Galleria Civica", attraverso la promozione di un concorso annuale di pittura e di scultura durante il quale sono state realizzate molte delle opere acquisite dal Comune. Nella pinacoteca è possibile ammirare anche i modelli delle sculture che, disseminate per paese, invitano il visitatore alla visita del centro Storico.

3.2.B La Fondazione gestisce anche **tutte le collezioni** che gli sono state affidate dal Comune di Seui e che sono custodite all'interno degli edifici del Sistema Museale Seuiense ivi comprese tutte le opere d'arte che sono custodite presso la Galleria Civica.

3.2.C La Fondazione gestisce il **Parco Archeologico di Ardasai** (inserito nello storico progetto della LR 14/2006). Ai bordi del Gennargentu, avvolto da nubi e leggende, svetta a mille metri d'altezza sulle valli della Barbagia di Seulo solcate dal Flumendosa, al centro della Sardegna. Il nuraghe Ardasi, a circa 13 chilometri dal centro abitato di Seui, è situato lungo la strada del Tonneri, a 1015 metri d'altitudine; è un nuraghe complesso posto su una sporgenza rocciosa; intorno sono

osservabili i resti di un villaggio di capanne a pianta circolare e ovale. Una posizione strategica, da cui controllare le vie di accesso alle Barbagie. La struttura fa parte di un complesso che comprende anche un villaggio, resti di una tomba di Giganti e forse una fonte sacra.

3.3. La Fondazione gestirà altre eventuali strutture che le verranno date in affidamento con appositi contratti di servizio.

3.4. La Fondazione potrà gestire anche i servizi bibliotecari o archivistici o di digitalizzazione che le verranno dati in affidamento con appositi contratti di servizio.

3.5. La Fondazione potrà gestire ludotecari o altri servizi che le verranno dati in affidamento con appositi contratti di servizio.

3.6 La Fondazione potrà attivare altri servizi a rilevanza turistica e sociale quali ad esempio:

- a. cura e gestione dell'ospitalità diffusa
- b. gestione di alberghi, B&B, affittacamere, ostelli etc.
- c. supporto alle imprese turistiche che gestiscono attività ricettive

3.7. La Fondazione gestisce, in accordo con il Comune, anche i servizi connessi all'organizzazione di eventi culturali ed identitari del Comune quali ad esempio "Su Prugadoriu".

Art. 4 Scopi

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a. sviluppo turistico e promozione del territorio con la realizzazione di campagne di marketing territoriale per far conoscere le risorse culturali e naturali del Comune;
- b. interventi di tutela e organizzazione di eventi volti alla valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e del paesaggio, anche ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c. promozione di collaborazioni con le scuole e università per diffondere la conoscenza del patrimonio locale attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative;
- d. collaborazione con enti pubblici e privati al fine di sviluppare sinergie con amministrazioni locali, associazioni culturali, religiose e imprenditori per promuovere un turismo integrato e sostenibile;
- e. gestione dei siti, delle collezioni e dei servizi di cui al precedente articolo 3.

4.2. La Fondazione promuove lo sviluppo e la tutela della cultura nel territorio di competenza ed opera quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo e il rinnovamento economico, sociale e culturale del Comune di SEUI.

4.3. La Fondazione intende, innanzitutto, proseguire le attività previste dal "Progetto di Gestione Integrata Beni Culturali del Comune di Seui", finanziato per valorizzare e gestire il Sistema Museale Seuiense e gli itinerari tematici ad esso connessi al fine di creare e/o incentivare l'occupazione, attraverso la copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato nel progetto, anche nel rispetto di quanto

espresso nelle L.R. n 4/2006 Art 23 comma 7 e L.R. N 03/2009 ART. 9 comma 15 e della L.R. 14/2006 art. art. 21, comma 2, lett. b).

4.4 In particolare la Fondazione gestisce la **Palazzina Liberty, Casa Farci, il Carcere Spagnuolo, S'Ormu e sa maya (Casa Caredda - Aresu), la Galleria Civica, tutte le collezioni** che gli sono state affidate dal Comune di Seui e che sono custodite all'interno degli edifici del *Sistema Museale Seuiense*, il **Parco Archeologico di Ardasai** e ogni altro servizio che il Comune di SEUI intenderà affidargli compatibilmente a quanto espresso nel presente statuto.

Art. 5 Servizi, attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

5.1. In sintesi, i servizi di competenza della Fondazione possono essere inquadrati nei seguenti punti:

5.1.1 Servizi tecnico-amministrativi, finanziari, gestionali e di promozione:

- a. gestione amministrativa e contabile della Fondazione e del Progetto regionale denominato "*Progetto di Gestione Integrata Beni Culturali del Comune di Seui*";
- b. cura dei rapporti con l'*Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport* e in particolare con la *Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport*;
- c. predisposizione delle rendicontazioni annuali e/o periodiche richieste dal Comune di SEUI e/o dalla RAS;
- d. gestione delle biglietterie del *Sistema Museale Seuiense*, del *Parco Archeologico di Ardasai* e ogni nuova biglietteria che si intenderà attivare, anche temporaneamente;
- e. apertura al pubblico dei musei e del *Sistema Museale Seuiense* e del *Parco Archeologico di Ardasai* con orari da concordarsi tra Comune e Fondazione;
- f. servizio di visita guidata a gruppi organizzati e scolaresche, previa relativa prenotazione, nel percorso museale e nelle aree archeologiche e naturalistiche fruibili;
- g. supporto didattico alle scuole di SEUI e alle scuole della Sardegna nella progettazione di unità didattiche e progetti inerenti alla conoscenza dei beni culturali del territorio;
- h. servizio progettazione, concordata con l'Amministrazione comunale di SEUI, di un dépliant illustrativi dei beni culturali di SEUI;
- i. attività promozionale e coinvolgimento degli Enti, Istituzioni, scolaresche, tour operator, agenzie turistiche e riviste specializzate (anche on-line), per un progressivo e costante aumento del flusso turistico all'interno dei musei, dei siti e delle aree gestite dalla Fondazione;
- j. gestione di spazi promozionali nell'ambito di fiere e rassegne turistiche, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

5.1.2 Servizi Scientifici, di tutela, studio e ricerca e di didattica museale

- a. rapporti con gli enti sovraordinati e con soggetti esterni
 - a.1. supporto al Comune di SEUI nella gestione dei rapporti con gli Enti sovraordinati (Ministero, Soprinten-

denze, Regione) preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico, archeologico, naturalistico presente nel centro urbano e territorio comunale di SEUI;

a.2. cura dei rapporti di collaborazione con Istituti, Enti e studiosi;

b. Catalogazione, studio e restauro reperti

b.1. nell'ambito delle attività programmate, la Fondazione potrà dotarsi di un Direttore scientifico che sarà anche Curatore/Conservatore, il quale, tra le altre cose, sovrintenderà all'aggiornamento degli inventari e della catalogazione dei reperti;

b.2. la Fondazione si occuperà dell'aggiornamento dell'inventario dei reperti/oggetti/collezioni ad essa affidate e della loro progressiva catalogazione;

b.3. la Fondazione potrà programmare e avere la direzione di tutta l'attività di studio dei reperti finalizzata a catalogazione, pubblicazioni, realizzazione mostre temporanee etc.;

b.4. la Fondazione potrà monitorare lo stato di conservazione dei materiali delle collezioni museali e, al fine di garantirne la buona conservazione, qualora ne ravvisi la necessità di provvedere al loro restauro, ne farà segnalazione all'Amministrazione Comunale per provvedere in merito;

b.5. la Fondazione potrà altresì occuparsi della pulizia, del pre-restauro e del restauro dei reperti.

c. Attività scientific***

c.1. la Fondazione curerà e potrà avere la direzione degli studi dei reperti/oggetti/collezioni museali, ad essa affidati e di tutte la direzione di tutte le pubblicazioni ad essi inerenti, nonché di tutto il patrimonio storico-artistico, archeologico, naturalistico che riguarda il centro urbano e territorio comunale di SEUI;

c.2. la Fondazione potrà avere la direzione degli studi, delle ricerche e degli scavi dei monumenti in concessione che le sono stati dati in concessione e/o che le potranno essere dati in futuro e che riguardano il centro urbano e territorio comunale di SEUI.

d. Prestito materiali

d.1. la Fondazione vigilerà sugli eventuali prestiti di reperti archeologici e/o opere d'arte e/o reperti demotnoantropologici e naturalistici, affinché nessuna opera e nessun oggetto sia trasportato fuori dai musei o dagli edifici che la Fondazione ha in gestione, per mostre, iniziative culturali o altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e della competente Soprintendenza;

d.2. la Fondazione avrà cura dell'istruzione delle pratiche per la richiesta di manufatti, reperti archeologici e/o opere d'arte e/o reperti demotnoantropologici e naturalistici, in prestito per mostre ed esposizioni temporanee.

e. Attività' didattica

e.1. la Fondazione curerà e dirigerà i progetti educativi dei beni che le sono stati affidati in gestione rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni culturali e agli adulti, alle famiglie e ad ogni categoria di persone che si renderà interessata alla fruizione di tali beni;

e.2. La Fondazione potrà curare e dirigere le attività didattiche contestuali ai beni che le sono stati affida-

ti in gestione anche con la partecipazione di docenti di ogni ordine e grado, di professori universitari delle diverse facoltà e di volontari e di appassionati.

a.3 La Fondazione dovrà collaborare con la Ludoteca e con la biblioteca del Comune per tutte le attività didattiche.

a.4 La Fondazione potrà collaborare con i servizi sociali e con l'assistenza domiciliare per utenti con fragilità e disabili del Comune per avvicinare alla cultura anche le categorie di persone più deboli.

5.1.3 Servizi di cura e manutenzione dei beni e delle aree limitrofe

a. cura, pulizia e manutenzione ordinaria dei beni che le sono stati affidati in gestione. I servizi di cura, pulizia e manutenzione ordinaria saranno integrati dalla costante verifica del buon funzionamento degli impianti in dotazione alle strutture e dalla puntuale comunicazione al Comune di eventuali malfunzionamenti degli impianti medesimi;

b. pulizia interna delle vetrine espositive e dei reperti in esse contenuti;

c. collaborazione nell'allestimento di vetrine e spazi espositivi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali straordinari organizzati dall'Amministrazione Comunale, quali mostre e/o conferenze.

d. in particolare, la Fondazione si occupa della cura, pulizia e manutenzione calendarizzata e periodica dei seguenti siti/musei/aree:

1. degli interventi di manutenzione ordinaria e conservativa degli oggetti e degli edifici del Sistema Musale con particolare riguardo al Museo storico-etnografico;
2. della manutenzione periodica di tutti gli impianti esistenti (antifurto, impianto elettrico e di illuminazione, telefonia, idrico-fognario, antincendio, ecc.);
3. della manutenzione dell'area archeologica di Ardasay, che consiste nella cura dell'area annessa alla zona archeologica;
4. della pulizia di tutti gli edifici e degli spazi aperti, compreso l'approvvigionamento dei materiali e mezzi idonei occorrenti e del materiale di consumo anche per l'utilizzo dei servizi igienici;
5. in ogni caso deve essere sempre garantito un aspetto decoroso e curato di tutte le aree date in affidamento;

5.2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Fondazione potrà, anche, svolgere i seguenti servizi:

a. istituire e gestire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese le attività di vendita di materiale d'informazione turistica;

b. promuovere ed attuare, nel proprio ambito di competenza, eventi ed ogni altra iniziativa di interesse turistico e culturale;

c. valutare e coordinare eventi proposti da terzi;

d. rilevare dati statistici utili alla promozione e alla commercializzazione del prodotto turistico del territorio, analizzare i mercati e il grado di soddisfazione della clientela attraverso indagini mirate;

e. valorizzare il patrimonio artigianale, enogastronomico e commerciale del territorio;

f. promuovere e gestire impianti e servizi di interesse turistico e informativo, anche in collaborazione con terzi;

- g. provvedere all'acquisizione e alla gestione, nell'interesse dei membri, di beni mobili ed immobili, di materie prime e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
- h. partecipare a consorzi, associazioni di categoria, enti, fondazioni, società di qualsiasi tipo per il raggiungimento degli scopi sociali;
- i. promuovere e realizzare iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti il patrimonio materiale e immateriale presente nel territorio del Comune di SEUI o in territori che abbiano rapporti con i beni presenti nel Comune di SEUI;
- j. progettare e organizzare corsi di formazione, stages, master, seminari o altre attività formative, ed istituire e concedere premi, sovvenzioni e borse di studio nei settori di interesse della Fondazione;
- k. svolgere attività editoriale nei settori di interesse della Fondazione;
- l. finanziare direttamente gli interventi di cui sopra e reperire le relative risorse finanziarie di provenienza pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione.

5.3. Tra le attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse la Fondazione si potrà occupare di quanto specificato di seguito:

- a. rapporti con il territorio, in particolare sottoscrivendo accordi e/o protocolli di intesa con istituzioni, università e centri di ricerca, operatori culturali e privati, associazioni e altri soggetti volti a rafforzare l'integrazione e la valorizzazione del territorio;
- b. sottoscrizione di accordi con gli operatori della filiera turistico-ricettiva, anche di centri turistici limitrofi, per incrementare arrivi e presenze turistiche sul territorio;
- c. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- d. richiedere l'accesso a finanziamenti pubblici o privati di competenza regionale, nazionale e internazionale;
- e. amministrare e gestire i beni in cui sia proprietaria, locatrice, comodataria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri enti pubblici e/o privati;
- f. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- g. la Fondazione potrà, dove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli altri organismi anzidetti rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite dei suddetti organismi;
- h. promuovere ed organizzare forum, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire l'organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- i. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali e

- servizi funzionali agli scopi statutari;
- j. indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- k. stipulare convenzioni con cooperative sociali, enti di promozione, di cui alla legge numero 381 del 1991 per lo svolgimento di parte delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- l. offrire, a imprese private e organismi pubblici, servizi di qualsiasi natura purché l'utile sia riconducibile agli scopi istituzionali della fondazione e purché rientri nel limite massimo del 20% rispetto ai servizi svolti per conto del Comune che, nel caso di affidamenti in house providing, non possono essere inferiori al 80%;
- m. istituire premi, borse di studio, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca;
- n. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale anche attraverso soggetti pubblici e privati;
- o. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 Membri della Fondazione

6.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Soci Successivi;
- c) Soci Partecipanti.

Art. 7 Fondatori

7.1. Il Comune di SEUI è l'unico socio Fondatore.

7.2. Il Fondatore, per tutta la durata della Fondazione, conferisce alla Fondazione il mandato ad agire in nome e per loro conto del medesimo Comune di SEUI nei limiti evidenziati dal presente Statuto e si obbliga:

- a) a versare puntualmente le quote annuali per i servizi proposti dal Consiglio di amministrazione;
- b) a osservare lo statuto, il regolamento interno, le deliberazioni sociali e a favorire l'interesse della Fondazione;
- c) a non partecipare ad altri enti aventi finalità in contrasto con gli interessi comuni agli altri aderenti relativamente al territorio del Comune di SEUI;
- d) a non porre in essere, anche per il tramite di interposti soggetti, attività che siano in contrasto con le attività della Fondazione;
- e) a non divulgare atti e fatti della Fondazione qualora strettamente riservati.

Articolo 8 Soci Successivi

8.1. Possono divenire Soci Successivi gli enti pubblici che si impegnano a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.

8.2. La qualifica di Socio Successivo viene riconosciuta dal Consiglio di amministrazione su istanza dell'aspirante.

8.2.1 La qualifica di Socio Successivo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione effettuata.

8.2.2. I Soci Successivi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, non hanno diritto di voto ed assumono la qualifica di osservatori rispetto al Consiglio di amministrazione.

8.3. Per acquisire la qualifica di Socio Successivo è necessario farne richiesta scritta al Consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza semplice l'ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di rifiuto, il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione non è appellabile.

8.4. Perdita della qualifica di Socio Successivo

8.4.1. La qualifica di Socio Successivo si perde:

- a. per rinuncia;
- b. per esclusione;
- c. per morosità;

8.4.2. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione.

8.4.3. I Soci Successivi possono essere sospesi o esclusi per i seguenti motivi:

- a. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e alle deliberazioni prese dagli Organi della Fondazione;
- b. quando, senza giustificato motivo, si rendano inadempienti rispetto all'effettuazione della prestazione posta a loro carico.
- c. qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione o svolgano attività in dimostrato contrasto con gli interessi, gli obiettivi e l'immagine della stessa.

8.4.4. I Soci Successivi, esclusi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi concordando una nuova prestazione a loro carico.

8.4.5. La sospensione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9 Soci Partecipanti

9.1. Sono Soci Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o lo svolgimento di attività.

9.2. La qualifica di Socio Partecipante è deliberata dal Consiglio di amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3. L'ammissione alla Fondazione dei Soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione e ratificata dal Consiglio di Indirizzo.

9.4. I Soci Partecipanti possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, non hanno diritto di voto ed assumono la qualifica di osservatori rispetto al Consiglio di amministrazione.

Art. 10 Limiti per i Soci Successivi e per i Soci Partecipanti

10.1. I Soci Successivi e i Soci Partecipanti esercitano il loro ruolo nella Fondazione nel rispetto della funzionalizzazione pubblica delle attività della stessa.

10.2. Nello svolgimento delle proprie attività i Soci Successivi e i Soci Partecipanti si astengono dall'effettuare operazioni che possano recare danno o diverso pregiudizio alla Fondazione.

10.3. I Soci Successivi e i Soci Partecipanti realizzano le loro attività nell'ambito della Fondazione senza finalità di lucro.

10.4. I Soci Successivi non possono esercitare diritti di veto o assumere ruolo di controllo sulle decisioni strategiche della Fondazione.

10.5. I Soci Partecipanti non possono adottare deliberazioni finalizzate a porre veti a decisioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione o a interferire in decisioni strategiche della Fondazione.

Art. 11 Recesso, Esclusione

11.1. Per quanto attiene il **recesso** si specifica che:

a. i Soci Successivi e i Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo pertanto il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

b. il diritto di recesso può essere esercitato solo con il preavviso di almeno sei mesi rispetto all'inizio del nuovo esercizio e, quindi, la cessazione dell'appartenenza alla Fondazione avrà luogo dal primo giorno dell'anno successivo.

c. l'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni passate, con effetti permanenti.

11.2. Per quanto attiene l'**esclusione** si specifica che:

11.2.1 Il Consiglio di amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi, l'esclusione di Soci Successivi e con la maggioranza semplice l'esclusione di Soci Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni dei conferimenti dovuti;

b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c. comportamento contrario al dovere di effettuare prestazioni non patrimoniali.

11.2.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a. estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

b. apertura di procedure di liquidazione;

c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

Art. 12 Vigilanza e Sorveglianza

12.1. Spetta all'Autorità competente vigilare sull'attività

della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

Articolo 13 - Controllo Analogo

13.1. Il Comune di SEUI esercita il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che il Comune ritiene opportuni. Inoltre, ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dal Comune anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione.

13.2. Il Comune di SEUI, in qualità di Fondatore, esercita un controllo sulla Fondazione attraverso la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo e con la nomina del Revisore dei conti/Revisore legale. Il controllo analogo può essere esercitato, inoltre, attraverso l'esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

13.3. Il controllo analogo è esercitato anche attraverso l'"Ufficio di controllo analogo" con le modalità e la composizione che potranno essere meglio dettagliate nel regolamento per la disciplina del controllo analogo da approvare con deliberazione consiliare.

13.4. Il "controllo analogo" si articola attraverso le seguenti tipologie:

13.4.a. controllo societario. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori, del Revisore dei conti/Revisore legale e dell'"Ufficio di controllo analogo".

13.4.b. controllo economico-finanziario. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività della Fondazione verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio delle seguenti tre fasi:

- o **13.4.b.1. preventivo:** l'Ufficio preposto al controllo analogo esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici.
- o **13.4.b.2. controllo concomitante:** è attuato attraverso il monitoraggio di reporting periodici nei quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget aziendale.
- o **13.4.b.3. controllo a consuntivo:** la Fondazione deve trasmettere al Comune la proposta di bilancio di esercizio entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, e comunque secondo quanto disposto all'art. Art. 17 Esercizio Finanziario dello statuto.

Articolo 14 - Patrimonio

14.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità

impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Soci Successivi o da soggetti terzi;

b. dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le disposizioni del presente statuto;

c. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d. da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici che, con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio.

Art. 15 Fondo di Gestione

15.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai frutti dell'investimento patrimoniale;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) da un contributo il cui ammontare verrà proposto annualmente dal Consiglio di amministrazione e che sarà sottoposto alla approvazione del Comune di SEUI sulla base di apposite convenzioni per l'erogazione di servizi e attività a favore degli Enti;
- d) dai fondi regionali trasferiti alla Fondazione per proseguire le attività previste dal "Progetto di Gestione Integrata Beni Culturali del Comune di Seui" finanziato per valorizzare e gestire il Sistema Museale Seuiense e gli itinerari tematici ad esso connessi al fine di creare e/o incentivare l'occupazione, attraverso la copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato nel progetto, anche nel rispetto di quanto espresso nelle L.R. n 4/2006 Art 23 comma 7 e L.R. N 03/2009 ART. 9 comma 15 e della L.R. 14/2006 art. art. 21, comma 2, lett. b).
- e) dai Fondi comunali trasferiti alla Fondazione per la gestione di servizi di diversa natura che riguardano le attività del Comune e che siano compatibili con il presente statuto;
- f) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

15.2. Fanno parte del fondo di gestione le risorse disponibili e i versamenti conferiti dai Soci Successivi e/o Soci Partecipanti.

15.3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi nonché per il ripiano di eventuali perdite.

15.4. La Fondazione può ricevere erogazioni liberali da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsiasi manifestazione della propria attività.

Art. 16 Criteri di gestione, divieto di distribuzione degli utili e finalità di interesse generale

16.1. La Fondazione svolge attività di interesse pubblico e opera secondo i criteri di efficacia e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.

16.2. In considerazione delle finalità della Fondazione e del-

la sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

16.3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 17 Esercizio Finanziario

17.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Entro il 30 settembre di ogni anno il CDA - Consiglio di amministrazione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo da sottoporre al CDI - Consiglio di Indirizzo per l'approvazione definitiva il quale a sua volta lo approva entro il 31 dicembre.

17.3. Entro il 30 marzo di ogni anno il CDA - Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e ove richiesto il bilancio sociale da sottoporre al CDI - Consiglio di Indirizzo per l'approvazione definitiva il quale a sua volta lo approva entro il 30 aprile. Contestualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione trasmette suddetti documenti anche al Revisore dei conti/Revisore legale per le osservazioni di propria competenza. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il 30 giugno dal CDI - Consiglio di Indirizzo.

17.4. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2423 del Codice Civile. Deve essere corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, la quale deve illustrare le linee programmatiche che hanno caratterizzato l'attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell'integrità dello stesso.

17.5. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

17.6. Il regolamento interno della Fondazione determina le modalità di redazione e le forme di pubblicità del bilancio in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione, allo scopo di renderne trasparenti gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari della sua attività e di illustrare in modo corretto e dettagliato le forme di investimento del patrimonio, per consentire la verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell'adeguata redditività dello stesso. In ogni caso, gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.

17.7. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali

per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

17.8. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente

17.9. Le eventuali perdite della Fondazione non possono gravare sui bilanci del Comune fondatore che pertanto non è in alcun modo obbligato a partecipare al risanamento delle perdite di gestione della Fondazione.

17.10. La Giunta del Comune di SEUI, Comune fondatore, entro il 31 dicembre di ogni anno prende atto del bilancio di previsione e del programma di attività ed entro il 30 giugno prende atto del bilancio consuntivo di esercizio.

Art. 18 Organi della Fondazione

18.1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione;
- b) il CDI - Consiglio di Indirizzo;
- c) il C.d.A. - Consiglio d'Amministrazione
- d) l'organo di controllo: Revisore dei conti/Revisore legale;
- e) il Comitato Tecnico Scientifico, ove istituito.

18.2. Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti:

- a) il Direttore Generale;
- b) la Segreteria Amministrativa.

18.3. L'organizzazione della Fondazione è conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

18.4. I requisiti personali per l'assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle partecipate dagli enti locali.

18.5. Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) hanno riportato condanne penali, anche con il rito di patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- c) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
- d) si trovano in una delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- e) si trovano in conflitto di interessi nei confronti della Fondazione.

18.6. Ciascun Organo della Fondazione è chiamato a verificare che non sussistano inizialmente, e che non sopravvengano successivamente, cause di incompatibilità a carico dei propri componenti, e che sussistano inizialmente e che non vengano meno successivamente, i requisiti di onorabilità di cui al presente articolo, assumendo, se del caso, i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni.

18.7. I componenti di ciascun organo sono obbligati a dare immediata comunicazione di eventuali cause di incompatibilità o del difetto dei requisiti di onorabilità richiesti dal presente Statuto.

18.8. Il mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma precedente può essere considerato, dall'organo di appartenenza del soggetto in conflitto giusta causa di revoca dalla carica.

18.9. Non possono far parte del C.d.A. - Consiglio di amministrazione della Fondazione i dipendenti della stessa.

18.10. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto d'interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato a un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. Altresì deve comunicare l'esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che lo riguardino.

18.11. L'inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.

18.12. Il CDI - Consiglio di Indirizzo può stabilire, se consentito dalla legge, un rimborso delle spese sostenute e documentate per i singoli componenti del Consiglio di amministrazione. Altrimenti ogni attività prestata dagli organi della Fondazione, ad esclusione dell'organo di controllo e del Revisore dei conti/Revisore legale, è da intendersi eseguita a titolo gratuito con la sola esclusione dei rimborsi delle spese sostenute se deliberate, in presenza di disponibilità economiche, dal C.d.A. - Consiglio di amministrazione con la maggioranza relativa dei componenti.

Art. 19 Il Presidente della Fondazione

19.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. È nominato dal Consiglio di Indirizzo. Egli svolge anche la funzione di Presidente del Consiglio di Indirizzo.

19.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per la stipula di convenzioni di rilievo nazionale e internazionale.

19.3. Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

19.4. Il Presidente, inoltre:

- a.cura le relazioni con i Fondatori, promotori successivi e con i promotori partecipanti;
- b.esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- c.vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- d.cura le relazioni con gli altri enti pubblici, istituzioni e soggetti privati;
- e.conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti.

19.5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal vicepresidente.

Art. 20 CDI - Consiglio di Indirizzo

20.1. Il CDI - Consiglio d'Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

20.2. Esso approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal C.d.A. - Consiglio di amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

20.3. Il CDI - Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) rappresentanti scelti dal Comune Fondatore e nominati con delibera del Consiglio Comunale del Comune Fondatore. Questi possono coincidere con gli amministratori o con la persona del Sindaco e/o con un suo delegato. I membri designati possono, inoltre, essere anche esterni all'Amministrazione comunale. Rimane in carica per tre anni ed è rinnovabile, tuttavia i membri del CDI - Consiglio di Indirizzo possono essere sostituiti in qualsiasi momento dal Consiglio Comunale, previa motivate ragioni e congruo preavviso non inferiore a 30 giorni. Il Consiglio di Indirizzo designa anche il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione, che possono essere anche interni al CDI - Consiglio di Indirizzo;

20.4. I membri del CDI - Consiglio di Indirizzo restano in carica fino a che non decadono dalle loro funzioni o, in caso di delega, con il venir meno dell'atto di delega. Tali membri, anche se decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni per il tempo indispensabile alla nomina dei loro sostituti, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando tutti gli atti che risultino urgenti e improrogabili per il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione.

20.5. Possono assistere, se invitati dal Consiglio di indirizzo, alle sue riunioni, come osservatori esterni, i Soci Successivi e/o i Soci partecipanti.

20.6. Il CDI - Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, oppure, dal consigliere più anziano:

- a) ogni componente ha diritto ad un voto;
- b) non è possibile la delega ad altro partecipante;
- c) delle riunioni del Consiglio deve redigersi il verbale, che è sottoscritto dal Presidente che svolge funzioni di segretario e che può avvalersi dell'assistenza del Direttore Generale;
- d) il Presidente rappresenta e convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse al Comune Fondatore;
- e) le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti, salvo sia diversamente previsto nel presente statuto;
- f) il diritto di voto è attribuito in misura uguale ad ogni rappresentante. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

20.7. Il CDI - Consiglio di Indirizzo deve essere convocato secondo le seguenti modalità:

- a) in via ordinaria almeno due volte all'anno, la prima entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bi-

- lancio consuntivo, salvo la possibilità del maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dal medesimo,
- b) la seconda per l'approvazione del bilancio preventivo e dunque dopo il 30 settembre di ogni anno ma entro il 31 dicembre. Inoltre, può essere convocata quando lo richiedano particolari esigenze;
 - c) si riunisce presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, su richiesta avanzata dal Presidente, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione. In ogni caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con 3 giorni di preavviso;
 - d) in via straordinaria la convocazione deve essere fatta dal Presidente della Fondazione o, in caso di comprovata indisponibilità o dai 3/4 (tre quarti) del C.d.A. - Consiglio di amministrazione o da 1/3 (un terzo) del CDI - Consiglio di Indirizzo, arrotondati per eccesso;
 - e) nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione;
 - f) il CDI - Consiglio di Indirizzo, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore di intervallo;
 - g) per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri e la deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi in prima convocazione ed a maggioranza semplice in seconda convocazione;
 - h) per le deliberazioni concernenti la proposta di scioglimento della Fondazione e la proposta di devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Fondatori;
 - i) è ammessa la possibilità che le riunioni del CDI - Consiglio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
 - j) Verificandosi questi requisiti, il CDI - Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente;

20.8. il CDI - Consiglio di Indirizzo si riunisce, in via ordinaria, per i seguenti motivi:

- a) fornire gli indirizzi al C.d.A. - Consiglio di amministrazione nonché stabilire le linee generali dell'attività e i relativi obiettivi e programmi della Fondazione;
- b) trasmettere quanto stabilito alla lettera precedente al C.d.A. - Consiglio di Amministrazione al fine di realizzarli;
- c) approvare il regolamento di funzionamento o le variazioni allo stesso apportate;

- d) deliberare l'ingresso di Soci Successivi e i Soci Partecipanti su proposta del C.d.A. - Consiglio di Amministrazione;
- e) esprimere parere non vincolante sulla nomina del comitato tecnico scientifico;
- f) nominare l'organo di controllo ovvero il Revisore dei conti/Revisore legale;
- g) approvare il bilancio preventivo e di bilancio consuntivo corredato dalla relazione annuale sull'attività svolta predisposto dal C.d.A. - Consiglio di Amministrazione;
- h) approvare ove previsto il bilancio sociale;
- i) deliberare, ove necessario, le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- j) proporre lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del suo patrimonio, la nomina o la sostituzione dei liquidatori con la determinazione dei loro poteri, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- k) deliberare su ogni altra decisione di natura straordinaria devoluta espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

20.9. Il CDI - Consiglio di Indirizzo, a maggioranza assoluta, può revocare i membri del Consiglio d'Amministrazione, quando abbiano compiuto gravi e persistenti violazioni delle leggi e dello Statuto o ne sia documentata l'inefficienza o incapacità, o quando comunque pregiudichino gli interessi della Fondazione, su proposta scritta di almeno 2/4 (due quarti) dei membri dello stesso CDI - Consiglio di Indirizzo, arrotondati per eccesso.

Art. 21 C.d.A. - Consiglio di amministrazione

21.1. Il C.d.A. - Consiglio di amministrazione resta in carica per tre anni fino all'approvazione del Bilancio, ed è composto da 3 (tre) membri, ognuno dei quali verrà nominato con delibera del CDI - Consiglio di Indirizzo. I membri designati possono, inoltre, essere anche esterni all'Amministrazione comunale.

21.2. I sostituti dei membri che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del triennio dallo stesso Comune Fondatore che aveva designato i membri uscenti. Tali membri, anche se decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni per il tempo indispensabile alla nomina dei loro sostituti, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando tutti gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione.

21.3. Il membro del C.d.A. - Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il CDI - Consiglio di indirizzo deve provvedere alla scelta di un altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del C.d.A. - Consiglio di amministrazione.

21.4. Il C.d.A. - Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore Generale, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 2 giorni prima della data fissata.

21.5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della

prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

21.6. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti.

21.7. Il diritto di voto è attribuito in misura uguale ad ogni amministratore. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

21.9. Delle riunioni del C.d.A. - Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

21.10. È ammessa la possibilità che le riunioni del C.d.A. - Consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

21.11. Verificandosi questi requisiti, il C.d.A. - Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 22 Competenze e obblighi del C.d.A. - Consiglio di amministrazione

22.1. Il C.d.A. - Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi della Fondazione concordati con il CDI - Consiglio di Indirizzo, che verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

22.2. In particolare, il C.d.A. - Consiglio di amministrazione provvede a:

- a) prendere atto degli indirizzi e delle linee generali dell'attività della Fondazione e realizzare i relativi obiettivi e programmi della Fondazione indicati dal CDI - Consiglio di Indirizzo e nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto;
- b) predisporre una bozza di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo corredato dalla relazione annuale sull'attività svolta e, ove richiesto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione del CDI - Consiglio di Indirizzo ed inoltre:
 - b.1) in caso di nuova nomina, predisporre, entro 90 giorni dal suo insediamento, un bilancio di previsione che sia un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione da sottoporre all'approvazione del CDI - Consiglio di Indirizzo;
 - b.2) in caso di nuova nomina, predisporre, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione del CDI - Consiglio di Indirizzo;
 - b.3) stabilire il contributo annuale da proporre al Comune Fondatore sulla base di apposite convenzioni per l'erogazione di servizi e attività a favore degli Enti;
 - b.4) determinare le quote annuali dovute dai pro-

- motori Successivi e dai promotori Partecipanti e altri eventuali introiti per il successivo esercizio; tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento;
- c) stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all'assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico sulla base del regolamento contenente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale approvato dal CDI - Consiglio di Indirizzo su proposta del C.d.A. - Consiglio di amministrazione;
 - d) predisporre ed approvare i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione e sottoporli all'approvazione del CDI - Consiglio di Indirizzo;
 - e) ratificare le decisioni del Direttore sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - f) approvare i bandi e i capitolati di gara;
 - g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - h) delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Direttore Generale;
 - i) istituire l'ufficio, nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
 - j) proporre eventuali modifiche statutarie ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile da sottoporre all'approvazione del CDI - Consiglio di Indirizzo;
 - k) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che la decisione ultima di accogliere o rifiutare la proposta di scioglimento resta di competenza del CDI - Consiglio di Indirizzo;
 - l) deliberare sulla ammissione dei Soci Successivi e dei Soci Partecipanti e sui loro conferimenti;
 - m) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;
 - n) conferire incarichi professionali;
 - o) predisporre eventualmente un proprio regolamento interno;
 - p) attribuire deleghe a singoli componenti del C.d.A. - Consiglio di amministrazione;
 - q) nominare, eventualmente, un segretario.

Articolo 23 - Organo di controllo: Revisore dei conti/Revisore legale

23.1. L'organo di controllo è composto da un Revisore dei conti/Revisore legale, nominato dal CDI - Consiglio di Indirizzo. Egli resta in carica per tre anni e può essere rinominato.

23.2. Il Revisore dei conti/Revisore legale vigila sulla gestione amministrativa, economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al CDI - Consiglio di Indirizzo e al C.d.A. - Consiglio di Amministrazione.

23.3. Il Revisore dei conti/Revisore legale redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e una relazione sul bilancio consuntivo.

23.4. Il Revisore dei conti/Revisore legale può partecipare alle riunioni del CDI - Consiglio di Indirizzo e alle riunioni del C.d.A. - Consiglio di Amministrazione.

23.5. Al Revisore dei conti/Revisore legale, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal CDI - Consiglio di Indirizzo, tenuto conto

della natura di ente non di lucro della Fondazione.

23.6. I verbali del Revisore dei conti/Revisore legale sono riportati in apposito libro tenuto dallo stesso.

Art. 24 Comitato Tecnico Scientifico

24.1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo della Fondazione, in ordine ai profili tecnici, culturali e scientifici della Fondazione.

24.2. Se istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti dal C.d.A. - Consiglio di amministrazione fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e comunque nei settori d'interesse della Fondazione.

24.3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico non maturano alcun diritto di indennità ovvero eventuale altra forma di emolumento.

Art. 25 Struttura organizzativa e personale dipendente

25.1 La struttura organizzativa della Fondazione e le sue variazioni vengono determinate con delibere del C.d.A. - Consiglio di amministrazione.

25.2. L'organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sull'attività che concretamente deve essere svolta.

25.3. I servizi e gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

25.4. La Fondazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento, assume il personale di comprovata esperienza necessario allo svolgimento del servizio.

25.5. Il personale è organizzato in base ai principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale e mobilità operativa.

25.6. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai contratti collettivi nazionali di categoria.

25.7 Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione può affidare, nei limiti di legge, incarichi esterni ed avvalersi anche del personale degli uffici del Comune fondatore o di altri Comuni, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

25.8. La Fondazione adotta, con proprio provvedimento, proposto dal C.d.A. - Consiglio di amministrazione e approvato dal CDI - Consiglio di Indirizzo, il regolamento contenente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti e limitazioni alle assunzioni del personale e misure di contenimento degli oneri contrattuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Art. 26 Direttore Generale

26.1. Il Direttore, previa delibera favorevole del CDI - Consiglio di Indirizzo, potrà essere nominato, a seguito di sele-

zione pubblica, dal C.d.A. - Consiglio di amministrazione che ne determinerà l'emolumento. L'incarico potrà essere anche fiduciario ed in quel caso avrà una durata pari al mandato amministrativo del Presidente che lo ha nominato; l'incarico può essere eventualmente rinnovato dal successivo Presidente.

26.2. Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio di amministrazione. In particolare:

- a) elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione anche eventualmente sentito il Comitato Tecnico Scientifico;
- b) partecipa alle riunioni del C.d.A. - Consiglio di amministrazione, occupandosi altresì della redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente e, eventualmente, al Segretario;
- c) sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine formula proposte al C.d.A. - Consiglio di amministrazione sulle materie di competenza. Sottopone al Consiglio di amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;
- d) gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e l'organizzazione del lavoro, proponendo al C.d.A. - Consiglio di amministrazione l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro;
- e) cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari.

26.3. Il C.d.A. - Consiglio di amministrazione può delegare al Direttore con apposita delibera anche le seguenti attribuzioni:

- a) stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;
- b) firma della corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- c) svolgimento di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari;
- d) nomina del responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del Dlgs n. 81 del 2008;
- e) nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Dlgs. n. 196 del 2003.
- f) stipula e firma dei contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato.

26.4. Egli, inoltre, stipula convenzioni, su delega del Presidente, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

26.5. Il Direttore si avvale dell'eventuale collaborazione del Comitato Tecnico Scientifico e il Presidente della Fondazione coordina i lavori dello stesso.

26.6. Il Direttore, ogni 6 mesi, relaziona al C.d.A. - Consiglio di amministrazione circa le attività della Fondazione.

26.7. Il Direttore potrà eventualmente avvalersi di una segreteria amministrativa che potrà ricoprire uno o più dei seguenti servizi: servizio amministrativo, servizio tecnico, servi-

zio economico-finanziario.

Articolo 27 - Regolamento interno

27.1. Per disciplinare particolari norme di funzionamento e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di un regolamento interno.

Art. 28 Scioglimento

28.1. Per quanto attiene lo scioglimento si specifica che:

- a) La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di esclusione di cui al Codice Civile;
- b) In caso di scioglimento della Fondazione, il CDI - Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della L. 23.12.1996 n. 662;
- c) In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale ecc., saranno devoluti al Fondatore, che dovrà garantirne la pubblica fruizione;
- d) tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti conferenti.

Art. 29 Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del testo unico degli enti locali, del Codice Civile (articoli 2602 e seguenti), nonché le norme in materia di Fondazioni e le altre norme di leggi speciali in materia.

Giampaolo Desogus
Mauro Mura
Boi Armando
Francesco Emanuele Deplano
Giovanni Aresu
Edoardo Mulas Pellerano



Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Mulas Pellerano, Notaio in Oristano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, che la presente copia digitale, composta se stampata in formato A4 da 14 fogli (28 facciate), è conforme all'originale analogico depositato tra i miei atti. La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale, il cui certificato mi è stato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato per l'esercizio delle mie funzioni. Oristano, Via Umberto I civico 30, ventiquattro gennaio duemilaventicinque.

firmato digitalmente
Edoardo Mulas Pellerano



